



N. 36/1 - ottobre 2024

A.S. n. 778-A – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

Il **disegno di legge n. 778-A**, di iniziativa dei senatori **Ambrogio, Fallucchi e altri**, come modificato dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle condotte di "sciacallaggio", da intendersi – secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento all'originario disegno di legge – come "ogni azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o, più in genere, da disgrazie".

Contenuto del disegno di legge

Il **disegno di legge n. 778-A, come modificato – anche nel titolo - dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente**, consta di un solo articolo, composto da un unico comma.

La **lett. a)** del comma unico dell'articolo 1, interviene sull'articolo 61, comma primo, c.p. aggiungendo nella **circostanza aggravante comune** della **minorata difesa** il riferimento all'**aver profittato di pubbliche calamità** (n. 5).

Il n.5) del comma primo dell'articolo 61 c.p. disciplina la **circostanza aggravante comune** della **minorata difesa** che prevede un aumento generico di un terzo della pena base per "aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

La **lett. d)** introduce (nuovo n. 8-*quater* del primo comma dell'art. 625 c.p.) una **ulteriore circostanza aggravante speciale** del **reato di furto** che prevede un aumento di pena per i furti per i quali ricorrere la circostanza aggravante comune della minorata difesa come modificata dalla citata lett. a).

L'articolo 625 c.p. disciplina le **circostanze aggravanti** a effetto speciale, del **reato di furto** di cui all'articolo 624 c.p. L'aumento sanzionatorio previsto al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 625, è fissato nella misura compresa da due a sei anni di reclusione e da euro 927 a euro 1.500 di multa. Il **delitto** si considera **aggravato**: se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; se il fatto è commesso con

destrezza; se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

E' appena il caso di rammentare inoltre che le aggravanti previste all'art. 625 sono applicabili anche al delitto di furto di beni culturali ex art. 518- *bis*, comportando - al ricorrere di una o più di esse - l'applicazione della pena della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

In seguito a una modifica apportata dalla **lett. b)** al terzo comma dell'articolo 624 c.p. in tema di **procedibilità del reato di furto**, si prevede la procedibilità d'ufficio anche quando ricorre la nuova circostanza aggravante speciale di cui all'articolo 625, primo comma, n. 8-*quater*.

La legge n. 205 del 1999 aveva previsto per il delitto di furto ex art. 624 la procedibilità a querela della persona offesa; la procedibilità d'ufficio era, invece, prevista in tutti i casi in cui ricorressero una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 e 625 c.p. Tale **regime di procedibilità** è stato modificato recentemente dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. **riforma Cartabia**) nel quadro di una serie di interventi normativi volti ad estendere il novero dei reati procedibili a querela di parte. Per effetto della modifica all'art. 624, terzo comma, la procedibilità d'ufficio è stata limitata alle sole ipotesi in cui la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze previste ai n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-*bis* dell'art. 625. In tutte le altre ipotesi aggravate ex art. 61 n. 7 o 625 la procedibilità è a querela di parte. Il decreto legislativo n. 150 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-*bis* del medesimo decreto, introdotto dal decreto legge n. 162 del 2022 (conv. legge n. 199 del 2022). Il decreto legislativo n. 150 ha dettato anche una disciplina transitoria per le modifiche apportate al regime di procedibilità (art. 85) per la quale, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto stesso, commessi prima della data della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Infine la **lett. c)** riscrive il terzo comma dell'articolo 624-*bis* relativo alla **disciplina sanzionatoria** per il reato di **furto in abitazione e di furto con strappo** aggravato e pluriaggravato.

L'art. 624-*bis* c.p. disciplina **due autonome figure di reato**: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Nel primo caso il fatto tipico consiste nel compiere l'azione furtiva "mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". La seconda autonoma figura criminosa consiste nello "strappare la cosa di mano o di dosso alla persona". Tali condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Il terzo comma dell'articolo 624-*bis* c.p. punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 il furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze speciali del reato di furto (art. 625 c.p.) ovvero quando ricorre una o più delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61.

Il nuovo terzo comma prevede la pena:

- della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti speciali previste dall'articolo 625 ovvero comuni di cui all'articolo 61;
- da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze suddette.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.